

Carta costitutiva della Banca dei Regolamenti Internazionali¹

(del 20 gennaio 1930)²

Considerato che le Potenze firmatarie dell'Accordo dell'Aja del gennaio 1930 hanno adottato un Piano il quale prevede che le banche centrali di Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia, nonché un istituto finanziario degli Stati Uniti d'America, creino una Banca Internazionale che sarà chiamata "Banca dei Regolamenti Internazionali";

considerato che le dette banche centrali e un gruppo bancario comprendente J.P. Morgan & Co. di New York, First National Bank of New York, New York, e First National Bank of Chicago, Chicago, hanno deciso di fondare la detta Banca e hanno garantito o preso provvedimenti per far garantire la sottoscrizione del suo capitale autorizzato che ammonta a cinquecento milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 145.161.290,32 grammi di oro fino, ed è diviso in duecentomila azioni;

considerato che il Governo Federale svizzero ha concluso con i Governi di Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia una convenzione con la quale esso ha accettato di concedere la presente Carta costitutiva della Banca dei Regolamenti Internazionali, impegnandosi a non abrogare questa Carta, a non apportarvi modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo Statuto della Banca di cui

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

² Testo adattato alla nuova numerazione degli articoli dello Statuto e sanzionato il 10 dicembre 1969 con le modalità previste dall'articolo 1 della Convenzione concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali.

al paragrafo 4. della presente Carta, se non d'accordo con le dette Potenze;

1. La presente Carta conferisce personalità giuridica alla Banca dei Regolamenti Internazionali (d'ora innanzi denominata "la Banca").

2. La costituzione della Banca, le sue operazioni e il suo campo di attività sono definiti e regolati dallo Statuto³ qui allegato, che è sanzionato dalla presente Carta.

3. Le modificazioni agli articoli di detto Statuto che non sono enumerati al seguente paragrafo 4. potranno essere fatte ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 57 di detto Statuto e non in altro modo.

4. Gli articoli 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 e 58 potranno essere modificati solo alle seguenti condizioni: la modificazione deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca con la maggioranza dei due terzi, approvata a maggioranza dall'Assemblea generale e sanzionata da una legge aggiuntiva alla Carta costitutiva della Banca.

5. Lo Statuto e qualsiasi modificazione che a esso sarà apportata in conformità delle disposizioni dei precedenti paragrafi 3. e 4. saranno validi e avranno effetto anche se in contrasto con qualsiasi disposizione attuale o futura del diritto svizzero.

6. La Banca è immune ed esente da qualsiasi imposta che rientri nelle categorie seguenti:

- a) tasse di bollo, di registro e altre tasse, su tutti gli atti o altri documenti che si riferiscano alla costituzione o alla liquidazione della Banca;
- b) tasse di bollo e di registro su qualsiasi emissione iniziale delle azioni della Banca sottoscritte da una banca centrale, da un istituto finanziario, da un gruppo bancario

³ Cfr. versione dello Statuto attualmente in vigore.

o da una persona che abbia partecipato a fermo alla sottoscrizione del capitale sia al momento della costituzione della Banca, sia prima di esso, ovvero in virtù delle disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 9 dello Statuto;

- c) qualsiasi imposta sul capitale della Banca, le sue riserve o i suoi utili, siano essi distribuiti o meno, tanto se l'imposta colpisca questi utili prima della distribuzione, quanto se sia riscossa al momento della distribuzione, sotto forma di una tassa sulle cedole da pagare o da trattenere dalla Banca. Questa disposizione non pregiudica il diritto da parte della Svizzera di assoggettare a imposizione, nel modo che essa riterrà opportuno, i residenti in Svizzera che non siano la Banca;
- d) qualsiasi imposta su tutti i contratti che la Banca potrà concludere in rapporto con l'emissione di prestiti di mobilitazione delle annualità germaniche e sui titoli di prestiti di questa natura emessi su un mercato estero;
- e) qualsiasi imposta sui compensi e gli stipendi pagati dalla Banca ai suoi amministratori e al suo personale che non possiedano la cittadinanza svizzera.

7. Tutte le somme depositate presso la Banca da qualsiasi Governo, in virtù delle disposizioni del Piano adottato con l'Accordo dell'Aja del gennaio 1930, saranno immuni ed esenti da imposte da riscuotersi tanto a mezzo di ritenuta da parte della Banca per conto dell'autorità fiscale, quanto in qualsiasi altra maniera.

8. Le predette esenzioni e immunità si applicheranno alle imposte presenti e future, sotto qualsiasi nome siano designate, tanto se trattasi di imposte della Confederazione quanto di imposte di cantoni, comuni o altre autorità pubbliche.

9. Inoltre, senza pregiudizio delle esenzioni specificate, la Banca, le sue operazioni o i suoi dipendenti non potranno essere gravati da alcuna imposta che non abbia carattere generale e a cui gli altri istituti bancari stabiliti in Basilea o in Svizzera, le loro operazioni o i loro dipendenti non vengano sottoposti di diritto e di fatto.

10. La Banca, il suo patrimonio, le sue attività, nonché i depositi o altri fondi che le siano affidati, non potranno essere oggetto, né in tempo di pace né in tempo di guerra, di nessun provvedimento come espropriazioni, requisizioni, sequestri, confische, divieti o limitazioni di esportazione o importazione di oro o di divise, e di qualsiasi altro provvedimento analogo.

11. Qualsiasi controversia tra il Governo svizzero e la Banca, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Carta, sarà deferita al Tribunale arbitrale previsto dall'Accordo dell'Aja del gennaio 1930.

Il Governo svizzero designerà un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione della controversia; il Presidente avrà voto decisivo.

Ricorrendo al detto Tribunale, le parti potranno tuttavia mettersi d'accordo per deferire la loro controversia al Presidente o a un membro del Tribunale scelto come arbitro unico.